

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI e FORESTALI	
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità	s.caccia.pesca.amb.naturall@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 722

Disciplina dell'esercizio della pesca professionale con le nasse nelle acque del Compartimento marittimo di Monfalcone.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il regolamento (CE) 20 dicembre 2002, n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Vista l'ordinanza n. 07/2000 del 25/02/2000 della Capitaneria di Porto del Compartimento marittimo di Monfalcone, successivamente modificata con ordinanza n. 10/2009 del 24/03/2009, recante la disciplina della pesca con il sistema denominato "nassa" nel Compartimento medesimo;

Vista la nota prot. 11.5/23857 dd. 30 marzo 2012 della Capitaneria di Porto di Monfalcone con la quale l'Autorità Marittima trasmette per competenza al Servizio la richiesta urgente di ConfCooperative - Federcoopescas FVG riguardante la modifica delle ordinanze 7/2000 del 25 febbraio 2000 e 10/2009 del 24 marzo 2009 della Capitaneria di Porto di Monfalcone concernente pesca con le nasse;

Vista l'ordinanza n. 16 /2012 del 29/03/2012 con la quale la locale Capitaneria di Porto disciplina gli aspetti di sicurezza della navigazione, nell'ottica di garantire una corretta e sicura fruizione degli spazi marittimi e nel contempo abroga le ordinanze n. 07/2000 e 10/2009 summenzionate;

Visto l'articolo 02, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, recante disposizioni in materia di pesca ed acquacoltura, come introdotto dall'articolo 2, comma 56 della legge regionale 18/2011, che attribuisce alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura riguardanti, in particolare, la disciplina e l'attuazione di interventi per la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche, in conformità con la normativa comunitaria e statale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

Atteso che è necessario adottare, per le ragioni d'urgenza sopra indicate, il provvedimento richiesto da ConfCooperative – Federcoopescas FVG, ai sensi della disciplina citata in premessa;

DECRETA

Per quanto in premessa;

Art. 1 – Nelle acque del Compartimento marittimo di Monfalcone l'esercizio della pesca professionale mediante l'uso delle nasse e simili, per le parti non regolamentate da leggi generali, è consentita dalle ore 07:00 dell'ultimo sabato di marzo al 15 settembre di ciascun anno subordinatamente alle seguenti condizioni:

- a) le nasse devono essere poste nella fascia di mare compresa fra i 500 (cinquecento) metri ed il miglio e mezzo dalla costa, ad eccezione del tratto di mare compreso tra Porto S. Andrea ed il Porto di Grado ove il limite inferiore è ampliato fino ad una distanza di 200 (duecento metri) dalla costa;
- b) ogni unità da pesca potrà calare un numero massimo di 300 nasse per persona imbarcata in "file" di non più di 25 nasse ciascuna e comunque non più di 750 nasse per barca;
- c) le nasse devono essere posizionate in linea di fila parallele alla costa e distanti tra loro in modo sufficiente da garantire la navigazione fra le stesse, ed essere ancorate al fondo con mezzi idonei, ma in ogni caso tali da permettere un rapido salpamento;
- d) ogni fila di nasse deve essere segnalata in conformità alla normativa nazionale/comunitaria in vigore, ai sensi dell'art. 8 del regolamento CE 1224/2009, sia per gli aspetti di segnalamento diurno che notturno, in ogni caso visibili ad una distanza non inferiore a mezzo miglio;
- e) in ogni caso l'attrezzo da pesca deve poter consentire la chiara individuazione dell'unità a cui è intestata la licenza di pesca ovvero l'attestazione provvisoria;
- f) le nasse dovranno essere poste ad una distanza non inferiore a mezzo miglio dall'imboccatura dei porti ovvero dal canale di accesso agli stessi;
- g) le nasse dovranno avere dimensioni non eccedenti quelle di seguito riportate: 1- se a forma di parallelepipedo o consimile, lunghezza metri 1,10, larghezza metri, 0,60, altezza metri 0,60; 2- se a forma cilindrica, lunghezza (fra i cerchi più esterni) metri 1,50, diametro metri 0,50;
- h) trappole mobili similari utilizzate per la pesca delle seppie, del tipo "bertovelli", "cogolli", "nassini" e consimili non dovranno superare le dimensioni di cui sopra e dovranno essere utilizzate secondo le modalità e con l'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente decreto e in conformità alle disposizioni di sicurezza dell'Autorità marittima;
- i) al fine di permettere la schiusa delle uova di seppie depositate nelle nasse, quest'ultime, quando si verifichi tale eventualità, dovranno essere lasciate sul fondo almeno fino al 30 giugno. Successivamente a tale data potranno essere salpate se non interessate a tale fenomeno. E' fatto salvo la possibilità del temporaneo salpamento per il tempo strettamente necessario per il prelievo del pescato e l'eventuale pulizia.

Art. 2 – L'eventuale richiesta di modifica del periodo di inizio dell'attività di pesca professionale con le nasse dovrà pervenire, ogni anno, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'ultimo sabato di marzo.

Art. 3 – I trasgressori del presente provvedimento sono puniti con le sanzioni previste dal Capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Art. 4 – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Art. 5 – il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza.

Udine, 30 marzo 2012

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott. Marina Bortotto -

